



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-129/07 e T-130/07, 17 settembre 2019 ECLI:EU:T:2019:610	Irlanda e Aughinish Alumina Ltd contro Commissione europea	I sezione del Tribunale	domanda di annullamento ex art. 263 TFUE	-	-	-	-	principio di selettività delle misure statali	aiuti di Stato -Accise su oli minerali
Classificazione									
Diritto secondario - Aiuti di Stato / Accise									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
Il Tribunale respinge le azioni e condanna l'Irlanda e la Aughinish Alumina Ltd al pagamento delle spese.									
Nota redazionale									
<p>La sentenza ha origine dalle domande presentate dall'Irlanda e dalla Aughinish Alumina LTD, dirette all'annullamento della decisione 2007/375/CE della Commissione Europea, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nelle regioni di Gardanne, Shannon e Sardegna. La decisione impugnata ha stabilito che le esenzioni dall'accisa, concesse da Francia, Irlanda e Italia per gli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina a partire dal 1° gennaio 2004, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, TCE. Le ricorrenti chiedono al Tribunale di I grado di annullare la decisione 2007/375/CE nella parte in cui constata che l'Irlanda ha concesso un aiuto di Stato a partire dal 1° gennaio 2004, e le ordina di recuperare l'aiuto in questione. Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver applicato erroneamente il criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato, basato sulla selettività della misura. Secondo le ricorrenti, infatti, l'esenzione dall'accisa era giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema irlandese di tassazione dell'energia, ed era applicabile indistintamente a qualunque impresa che intendesse produrre allumina in Irlanda. La Commissione contesta le argomentazioni poste dalle ricorrenti e chiede il rigetto del ricorso. Il Tribunale ricorda che per costituire un aiuto di Stato una misura deve essere in grado di conferire un vantaggio selettivo, a vantaggio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la definizione di aiuto di Stato non comprende le misure nazionali che introducono una differenziazione tra imprese quando tale differenziazione deriva dalla natura e dalla struttura di un sistema di oneri o tasse di interesse generale, di cui fanno parte e la cui esistenza deve essere provata dalla parte che ne beneficia. In tal caso, la misura in questione non può, di norma, essere considerata selettiva, anche se conferisce un vantaggio alle imprese che possono beneficiarne (cfr., sentenze del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C 409/00, EU:C:2003:92, punti 53 e 54 e la giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e altri/Commissione, T 127/99, T 129/99 e T 148/99, EU:T:2002:59, punti 163 e 164). Nel caso di specie, la Commissione ha affermato che l'esenzione controversa era selettiva in quanto favoriva talune imprese in Irlanda, poichè la misura si applicava solo alle imprese che utilizzavano olio combustibile pesante per la produzione di allumina. Il Tribunale osserva che le ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova che dimostrasse che l'esenzione in questione rientrava nella natura e nella struttura generale di un sistema irlandese di imposte di interesse generale che esclude la tassazione. Per questo motivo il ricorso viene respinto.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									